

FOGLIO INFORMATIVO CHIARIMENTI IN CASO D'INFORTUNIO (LAINF).

MANAGEMENT DELLE PRESTAZIONI IN GENERALE

- › SWICA corrisponde le prestazioni assicurate tempestivamente e completamente in base alle prescrizioni legali e contrattuali. SWICA concepisce le persone assicurate, i datori di lavoro e i medici come partner e li coinvolge nel procedimento.
- › SWICA auspica la contribuzione propria, sotto forma di impegno, della persona assicurata ai fini del mantenimento della capacità lavorativa o della riduzione dell'incapacità lavorativa, come pure la valutazione ottimale dell'incapacità lavorativa da parte dei medici curanti, che tenga opportunamente conto della situazione lavorativa concreta (grado d'occupazione, sollecitazioni diverse, possibilità di posti di lavoro protetti, ecc.). Il ruolo dei datori di lavoro sta nell'impiegare i loro dipendenti nell'azienda, anche quando non sono completamente abili al lavoro. Le collaboratrici e i collaboratori parzialmente abili al lavoro possono svolgere un lavoro prezioso e dare un contributo notevole al successo dell'azienda.
- › L'incapacità lavorativa non ha un'utilità propria. Essa serve per favorire la guarigione o per impedire un peggioramento dei postumi d'infortunio e in tal senso ha finalità terapeutiche. Alla stessa stregua anche il lavoro può essere terapeutico, ovvero contribuire alla guarigione o a prevenire un peggioramento dei postumi d'infortunio. Ai medici curanti si consiglia di ricorrere all'incapacità lavorativa soltanto quando, e nella misura in cui, essa aiuta la guarigione o impedisce un peggioramento. Ai medici curanti si consiglia anche di prendere contatto con i datori di lavoro per quanto attiene le sollecitazioni sul posto di lavoro e i possibili impieghi dei pazienti in posti di lavoro protetti.
- › La conferma dell'incapacità lavorativa deve essere orientata alla situazione lavorativa concreta della o del paziente, di modo che l'incapacità lavorativa stessa sia quanto più breve possibile e adeguata nella misura percentuale. Unitamente a tutte le parti in causa vogliamo ottenere che l'incapacità lavorativa, che interviene a scopo terapeutico, conduca all'obiettivo comune della migliore guarigione e del rientro possibilmente rapido e completo al posto di lavoro abituale.
- › SWICA sostiene tutte le parti in causa in questi intenti:
 1. Persona assicurata: SWICA offre il Care Management alla persona assicurata. I nostri care manager aiutano e consigliano la persona assicurata nella sua situazione personale, ovvero la sostengono nel processo di guarigione e nella ripresa del lavoro. Hanno inoltre luogo visite eseguite da periti e organizzate da SWICA per chiarire la capacità lavorativa e le possibilità di miglioramento. Questa valutazione specialistica può servire alla persona assicurata anche come secondo parere.
 2. Datore di lavoro: con il Care Management e con le analisi del posto di lavoro SWICA mette a disposizione i mezzi idonei per il rientro rapido al posto di lavoro e per individuare le possibilità d'impiego del personale inabile al lavoro. SWICA sostiene i datori di lavoro nel dialogo con i medici curanti per individuare l'impiego ottimale per le collaboratrici e i collaboratori inabili al lavoro. Per quanto riguarda l'impiego del «Profilo d'integrazione orientato alle risorse (REP)», SWICA assume i costi che ne derivano e ne sostiene la messa in atto. Con le visite mediche peritali SWICA garantisce una valutazione ottimale della capacità lavorativa e il rientro quanto più rapido possibile della persona assicurata al posto di lavoro. Grazie agli ampi sforzi in relazione alla valutazione dell'incapacità lavorativa, si riducono gli oneri dei datori di lavoro.

3. Medici: SWICA sostiene i medici curanti nella valutazione della capacità lavorativa, incaricando periti che conoscendo tutte le circostanze valutano la situazione complessiva, definendo così la capacità lavorativa nel modo ottimale. I medici curanti sono pregati di discutere la questione con i medici peritali, di modo che la valutazione medica risulti da un consenso. Per quanto riguarda l'impiego del «Profilo d'integrazione orientato alle risorse (REP)», SWICA assume i costi che ne derivano e ne sostiene la messa in atto.

ACCERTAMENTI MEDICI IN CASO DI PRESTAZIONI LAINF

Nei casi di prestazioni dall'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sono sovente necessari accertamenti presso medici peritali. SWICA fa eseguire regolarmente perizie mediche a spese proprie. Queste perizie servono a definire le possibilità di miglioramento e di trattamento e la capacità lavorativa nel posto di lavoro abituale o in altre possibili attività lavorative, come pure la prognosi. Alla persona assicurata la perizia medica può anche servire quale secondo parere, nel senso di una conferma del decorso attuale o per ottimizzare le cure.

Sia alle persone assicurate che ai medici curanti SWICA offre sempre di partecipare attivamente a questo procedimento, per ottenere insieme un risultato condiviso.

PREPARAZIONE

- ▶ SWICA informa i partner (persona assicurata, medici curanti) in merito agli accertamenti che richiedono la collaborazione della persona assicurata (in particolare la perizia medica).
 - Perché si devono eseguire provvedimenti di accertamento (ad esempio: accertamento della capacità lavorativa)?
 - Dove ha luogo il provvedimento di accertamento (ad esempio: nome e indirizzo del perito)?
 - Cosa si deve accertare in concreto (questionario)?
 - Quando si deve eseguire il provvedimento di accertamento?
 - Cosa abbiamo inoltre organizzato (ad esempio: richiesta di atti al medico curante, convocazione di un interprete, ecc.)?
 - Chi assume i costi?
 - Come si deve procedere nel caso si debba rinviare l'appuntamento? Con quali premesse si accetta il rinvio?
 - Cosa accade se la persona assicurata non collabora?

- ▶ In merito al provvedimento di accertamento la persona assicurata può
 - dichiarare di essere d'accordo o meno con la scelta del perito. In caso negativo, quali sono i motivi obiettivi per respingere il perito in questione, ad esempio: conoscenza personale, stato in cura da lui (anche in passato), non idoneo in senso specialistico (specializzazione diversa), ecc. SWICA accetta di cambiare il perito solo a condizione che ci siano motivi obiettivi che giustificano il cambiamento;
 - porre altre domande indicando quali. SWICA includerà volentieri le domande supplementari della persona assicurata nel questionario;
 - indicare se il provvedimento di accertamento è possibile dal punto di vista temporale e, in caso contrario, perché no. Per poter rinviare l'appuntamento devono esserci motivi obiettivi.
- ▶ Se la persona assicurata offre documenti, SWICA li accetta volentieri e ne tiene conto nelle ulteriori decisioni.
- ▶ In caso di provvedimenti di accertamento la persona assicurata è tenuta a collaborare nella misura ragionevolmente esigibile.

Di regola un provvedimento di accertamento è ragionevolmente esigibile. L'esigibilità può essere messa in dubbio solo in casi eccezionali. La persona assicurata deve poter dare una giustificazione obiettiva. Se la persona assicurata non vuole collaborare, SWICA deve farle notare le conseguenze concrete e concederle un tempo di riflessione.
- ▶ I medici curanti devono avere la possibilità di descrivere il loro punto di vista sulla questione. Devono poter dare la loro opinione sul referto, sulla diagnosi e sugli effetti (percorso di trattamento, capacità lavorativa).
- ▶ Con l'informazione relativa alla perizia SWICA esorta i medici curanti a far pervenire al perito le informazioni disponibili e le loro valutazioni.

Vengono inoltre esortati a mettere a disposizione del perito gli eventuali rapporti di terzi e il materiale radiologico (radiografie, MRI, ecc.).
- ▶ La persona assicurata viene informata del fatto che il medico curante può esprimersi in merito.

INCARICO E ATTUAZIONE

- ▶ SWICA impartisce l'incarico al perito secondo le informazioni fornite alla persona assicurata e al medico curante.
- ▶ L'incarico concreto viene inviato alla persona assicurata e al suo medico curante.

INFORMAZIONE RELATIVA AL RISULTATO DEGLI ACCERTAMENTI – PROVVEDIMENTI

- › SWICA si basa sul risultato della perizia. Tale risultato è determinante per la definizione delle ulteriori prestazioni. Una divergenza dallo stesso può avere luogo solo se motivi obiettivi depongono a favore di un'altra soluzione. Questi devono essere comunicati attivamente dalla persona assicurata o eventualmente dal medico curante, ad esempio tramite un rapporto o un'informazione sulle prossime fasi del trattamento medico, che impediscono la ripresa del lavoro.
- › SWICA comunica alla persona assicurata e al medico curante i provvedimenti previsti.
- › Il partner collettivo viene informato in merito agli aspetti che lo riguardano (ad esempio; capacità lavorativa).
- › La persona assicurata ha l'opportunità di esprimersi in merito ai provvedimenti previsti e di sollevare eventuali obiezioni.
 - La persona assicurata deve accettare i provvedimenti, se non ha obiezioni che devono obiettivamente essere considerate.
 - Se la persona assicurata mantiene il suo disaccordo, si devono indicare concretamente alla stessa i suoi diritti e doveri di partecipazione, rispettivamente i suoi doveri di riduzione del danno. SWICA deve concedere alla persona assicurata un tempo di riflessione (al massimo dieci giorni) e farle notare le conseguenze concrete della sua inosservanza.

- › Al medico curante SWICA dà l'opportunità di esprimersi in merito alle conclusioni della perizia e di sollevare eventuali obiezioni. Bisogna in particolare fargli notare la valutazione della capacità lavorativa e i provvedimenti di cura medica proposti, affinché ne tenga conto a sua volta, se non dovesse avere obiezioni degne di nota in merito.
- › SWICA esamina le eventuali obiezioni e ne tiene conto, purché siano obiettivamente pertinenti. In ogni caso si invia alla parte opponente una risposta con la relativa motivazione.

SWICA osserva integralmente i diritti e i doveri della persona assicurata, previsti secondo la LPGA e la LAINF, come pure le disposizioni legali relative alla procedura.

Glossario

LPGA = legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

LAINF = legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni